Deliberazione 4 settembre 2009 - VIS 86/09

<u>Irrogazione di sanzione ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14</u> novembre 1995, n. 481, nei confronti di Voghera Energia Vendita S.p.A.

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 4 settembre 2009

Visti:

- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'articolo 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia, convertito con modificazioni in legge 3 agosto 2007, n. 125;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 26 ottobre 2007, n. 272/07;
- la deliberazione dell'Autorità 29 febbraio 2008, VIS 11/08;
- la deliberazione dell'Autorità 2 ottobre 2008, ARG/com 144/08;
- la deliberazione dell'Autorità 22 ottobre 2008, VIS 96/08.

Fatto

- 1. Con deliberazione VIS 96/08 l'Autorità ha avviato, nei confronti di Voghera Energia Vendita S.p.A. (di seguito: VEV o società), un'istruttoria formale per accertare la violazione del combinato disposto degli articoli 2, comma 1, lettera a), punto iii., e 3, comma 2, della deliberazione n. 272/07, in materia di obblighi di trasparenza connessi al servizio telefonico commerciale, e irrogare la relativa sanzione amministrativa pecuniaria.
- 2. Da controlli effettuati in modalità telefonica è emerso che il servizio telefonico commerciale di VEV che svolge attività di vendita di energia elettrica ai clienti del mercato libero ed appartiene ad un gruppo societario in cui è presente altra società che esercita il servizio di maggior tutela (ASM Vendita e Servizi S.r.l.) non prevedeva un messaggio iniziale che chiarisse l'inerenza delle informazioni fornite al mercato libero dell'energia elettrica anziché al servizio di maggior tutela.

- 3. Con nota 20 novembre 2008 (prot. Autorità 036696 25/11/2008) VEV ha presentato una memoria difensiva corredata da documenti.
- 4. Con nota 18 giugno 2009 (prot. Autorità 34578) il responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del d.P.R. n. 244/01, ha comunicato alla società le risultanze istruttorie, confermando gli addebiti contestati e delimitandone l'estensione temporale.

Valutazione giuridica

- 5. Dagli elementi acquisiti agli atti emerge che la società si è resa responsabile dell'anzidetta violazione. Peraltro, è stata la stessa VEV, con la nota 20 novembre 2008, ad ammettere "di non aver adempiuto", fino a dicembre 2008, al combinato disposto degli articoli 2, comma 1, lettera a), punto iii., e 3, comma 2, della deliberazione n. 272/07, e cioè di non aver predisposto "un messaggio...iniziale con il quale si specifica il mercato in cui la società opera", sia pure in ragione di una "erronea interpretazione" del pertinente quadro regolatorio, ora seguita da una convinta adesione ai rilievi mossi dall'Autorità.
- 6. La circostanza che la società abbia cessato la condotta illecita entro un paio di mesi dall'avvio del presente procedimento non esclude la configurabilità dell'illecito, rilevando invece ai diversi ed ulteriori fini della quantificazione della sanzione, sotto il profilo della durata dell'illecito e della personalità dell'agente.

Quantificazione della sanzione

- 7. L'articolo 11 della legge n. 689/81 prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
 - gravità della violazione;
 - opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
 - personalità dell'agente;
 - condizioni economiche dell'agente.
- 8. Con deliberazione ARG/com 144/08, l'Autorità ha adottato "Linee guida sull'applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481".
- 9. Sotto il profilo della *gravità della violazione*, VEV ha disatteso una disposizione che permette alla clientela di identificare e distinguere immediatamente informazioni ed offerte relative, rispettivamente, all'attività di vendita di energia elettrica sul mercato libero e al servizio di maggior tutela, in una prospettiva tesa a "promuovere condizioni di trasparenza del mercato tali da ingenerare fiducia nel consumatore e consentirgli di fare una scelta consapevole" attraverso "informazioni corrette e chiare" (cfr. I°, II° e VI° "ritenuto" della deliberazione n. 272/07). La violazione si è protratta dal 1° novembre 2007 (data di entrata in vigore delle disposizioni violate) fino al dicembre 2008, allorché è entrato in funzione, a seguito di apposita richiesta inoltrata a Telecom Italia S.p.A. il 13 novembre 2008, un 'messaggio automatico alla risposta' che chiarisce l'attinenza delle informazioni fornite al mercato libero.

- 10. Per quanto riguarda l'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, non risulta alcun elemento utile.
- 11. Quanto al criterio della *personalità dell'agente*, la società non si è resa responsabile, fino ad oggi, di altre violazioni di provvedimenti dell'Autorità. Merita apprezzamento, in quanto testimonia l'inclinazione di VEV a non reiterare in futuro l'infrazione commessa, la circostanza che, nel breve volgere di un paio di mesi dall'avvio del presente procedimento, la società si sia adeguata all'obbligo in precedenza disatteso, nonché, in termini più generali, l'atteggiamento collaborativo palesato da VEV nel corso del procedimento e prima dell'avvio dello stesso, già a seguito della deliberazione VIS 11/08, con cui l'Autorità le aveva intimato di osservare gli obblighi di trasparenza nel servizio telefonico commerciale.
- 12. Quanto al criterio delle *condizioni economiche dell'agente*, la società ha realizzato nel 2007 un fatturato rilevante di euro 48.087.297,00.
- 13. Gli elementi indicati nei precedenti punti da 9 a 12 conducono a determinare la sanzione, per la violazione in esame, nella misura di euro 32.000,00 (trentaduemila)

DELIBERA

- 1. si accerta la violazione, da parte di Voghera Energia Vendita S.p.A., del combinato disposto degli articoli 2, comma 1, lettera a), punto iii., e 3, comma 2, della deliberazione n. 272/07;
- 2. è irrogata a Voghera Energia Vendita S.p.A., ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 32.000,00 (trentaduemila);
- 3. si ordina a Voghera Energia Vendita S.p.A. di pagare la suddetta sanzione entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.A. presentando il modello allegato (recante codice ente "QAE" e codice tributo "787T"), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (*Allegato A*), come previsto dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237;
- 4. decorso il termine di cui alla precedente lettera c), per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo "788T"); in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81 (codice tributo "789T");
- 5. si ordina a Voghera Energia Vendita S.p.A. di comunicare l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa di cui sopra all'Autorità, mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato;
- 6. il presente provvedimento sarà notificato, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, a Voghera Energia Vendita S.p.A., con sede legale in largo Toscanini n. 5, 270058 Voghera (PV), e pubblicato sul sito *internet* dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale competente ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge n. 481/95 entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dello stesso.

4 settembre 2009 Il Presidente: Alessandro Ortis